

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento **Matilde Siracusano**.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Evidenzia come nel testo della proposta abbia inteso anche dare seguito alle questioni sollevate dalla collega D'Orso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta precedente.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il relatore per aver prestato attenzione alle sue richieste istruttorie. Ribadisce che a suo avviso è necessario, in primo luogo, nelle integrazioni agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, correggere l'attuale formulazione che non chiarisce chi sia il soggetto autore del reato, effetto che si sarebbe potuto probabilmente meglio realizzare intervenendo direttamente sull'articolo 727 del codice penale.

Dichiara in ogni caso il voto contrario del suo gruppo, presentando il provvedimento nel suo complesso forti criticità.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo su un testo che, a suo avviso, tradisce la stessa finalità dichiarata di migliorare la sicurezza stradale. Non viene, ad esempio, prodotta alcuna disposizione efficace per lo sviluppo della mobilità sostenibile, delle piste ciclabili e della tutela dei pedoni, né si è inteso accogliere proposte emendative del suo gruppo che avrebbero dato adeguata risposta a problemi particolarmente sentiti.

Si riferisce, non solo, al sentimento di sdegno che ha accompagnato il recente caso di cronaca che ha visto la morte di un bambino a causa della distrazione del conducente del veicolo legata all'uso di strumenti tecnologici – su cui il Ministro Salvini si è ben guardato dal trasformare in azioni concrete i suoi slogan sui *social* – ma anche al tema di più larga portata della regolamentazione della strumentazione sui mezzi pesanti.

Ricorda l'elevatissima incidentalità, con conseguenze spesso mortali, legata all'angolo morto – la zona esclusa dal campo visivo del conducente di un veicolo – dei mezzi pesanti, problematica che potrebbe essere probabilmente superata dotandoli di equipaggiamenti tecnologici non particolarmente costosi ma molto efficaci. Mentre il suo gruppo ha proposto di rendere obbligatori per i veicoli di nuova produzione tale strumentazione, come già avviene in gran parte dei paesi europei, il Governo si è dichiarato indisponibile sul punto.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i

rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Matone, ha formulato una proposta di parere e che sono state presentate le proposte alternative di parere da parte del gruppo AZIONE e del PD.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, chiede di rinviare l'esame della proposta di parere ad una successiva seduta essendo in corso ulteriori riflessioni sul punto.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) si interroga su chi siano i soggetti coinvolti in queste ulteriori riflessioni e in quali sedi, dal momento che a quel tavolo non sembrano essere presenti le Commissioni parlamentari. Al contrario, proprio nell'omologa Commissione del Senato risulta esservi stato un rinvio proprio su richiesta del rappresentante del Governo che dovrebbe essere il soggetto che riceve il parere parlamentare e non quello che lo deve formulare.

Federico GIANASSI (PD-IDP) denuncia l'ennesima farsa legata all'esercizio di que-

sta delega che, dopo un rinvio del termine di scadenza, vede adesso un imbarazzante stallo anche nell'espressione del parere sullo schema di decreto attuativo di cui si succedono formulazioni diverse.

Ribadisce che il suo gruppo ha sempre inteso riconoscere l'importanza del ruolo e della competenza dei magistrati anche in settori estranei alla amministrazione della giustizia, così come ha condiviso l'esigenza di ridurre il numero complessivo.

Invece, dopo le roboanti dichiarazioni della maggioranza, adesso si assiste a una clamorosa ma silenziosa retromarcia e ad un atteggiamento timido e contraddittorio che caratterizza il Governo e, in particolare, il Ministro Nordio come testimonia l'introduzione di numerosi nuovi reati nel disegno di legge all'esame dell'odierna seduta delle Commissioni riunite I e II, che smentisce le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'esigenza di ridurre il numero dei reati.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) invita provocatoriamente ad approfondire, magari anche con apposita audizione, questa nuova modalità di esame degli schemi di decreti legislativi che – invece di muoversi nell'ambito consueto dell'espressione o della mancata espressione del parere – si caratterizza unicamente nella scelta di rinviare ogni decisione.

Davide BELLOMO (LEGA) non comprende le critiche dell'opposizione rispetto ad un atteggiamento di riflessione della maggioranza a fronte di ripetute accuse di agire con superficialità e arroganza.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, ribadisce che vi sono motivi di riflessione non certamente legati a contrasti politici ma solo all'esigenza oggettiva di tenere conto dell'impatto organizzativo su delicati apparati amministrativi nella riduzione del numero dei magistrati che ad essi possono essere assegnati. Richiama al riguardo il passaggio della sua proposta di parere nella quale fa riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza essendo esemplificativo di tale problematicità.

Valentina D'ORSO (M5S) si chiede per quale motivo il Governo abbia inteso avviare adesso questa riflessione e non prima di predisporre il testo del provvedimento mostrando, quindi, ancora una volta di agire in modo maldestro.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) richiama la proposta alternativa di parere da lui presentata nella scorsa seduta in cui pone il tema della delicatezza dell'istituto del collocamento fuori ruolo dei magistrati anche sul piano costituzionale. Rileva come, a fronte della rivendicata necessità di rispettare l'autonomia della magistratura, sono numerosissimi i suoi esponenti che operano nell'ambito del Governo e, in particolare, degli uffici legislativi, con evidenti situazioni di inevitabile conflitto di interessi.

Né si comprende per quali ragioni numerosi magistrati collocati fuori ruolo ricoprono funzioni meramente amministrative.

Tornando al provvedimento in esame ricorda come esso scaturisca dal lavoro di una Commissione istituita dal Ministro Nordio e composta in assoluta prevalenza da magistrati fuori ruolo che si sono rapportati all'Ufficio legislativo del Ministero, anch'esso monopolizzato da esponenti della magistratura collocati fuori ruolo.

Ne è scaturito un testo che in modo singolare risulta perfino più generico delle norme relative ai principi e criteri direttivi della delega che avrebbe dovuto attuare con la normativa di dettaglio.

Richiama, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, in ordine al limite di tre anni tra due diversi collocamenti fuori ruolo, che ha trovato attuazione nello schema con una miriade di deroghe nonché la disposizione transitoria che esclude il limite di 7 anni per coloro che sono attualmente fuori ruolo.

Ribadisce, quindi, il pieno appoggio per l'applicazione di questo istituto quando consente di applicare magistrati in ruoli significativi ma ritiene che debba essere temperata tale esigenza con quella di garantire la vera e reale indipendenza della magistratura su cui non a caso l'Associa-

zione nazionale magistrati non ha inteso far sentire la sua voce.

Richiamando le parole della relatrice Matone, evidenzia come l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza richieda anche di conseguire gli obiettivi in tema di efficienza della macchina giudiziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 28 gennaio, ai sensi della relativa norma di delega ma in base alle intese intercorse con il rappresentante del Governo in questa sede e presso l'omologa Commissione del Senato, la Commissione potrà procedere all'esame e votazione della proposta di parere anche nei giorni successivi a tale data.

Non essendovi richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), peraltro già anticipata ai colleghi per le vie brevi.

Come convenuto, ritiene opportuno lasciare ai gruppi la possibilità di valutare la proposta di parere prima di procedere alla sua discussione, che avverrà, quindi, in una successiva seduta.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il presidente per consentire questo spazio di riflessione. Preannunciando l'intenzione di presentare una proposta alternativa di parere e riservandosi ulteriori riflessioni, desidera fin d'ora evidenziare come le prime due osservazioni contenute nella proposta di parere appaiono prestare il fianco ad una censura di eccesso di delega.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alle considerazioni della collega D'Orso in ordine alle perplessità sul rispetto dei confini della delega sia con riguardo all'introduzione dei test psicoattitudinali sia con riguardo all'innalzamento della possibilità di accedere al concorso anche dopo cinque tentativi con esito negativo.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) dichiara di condividere l'osservazione recata nella proposta del relatore riferita al fascicolo personale del magistrato, ribadendo l'importanza che, per la valutazione di professionalità, si debba tenere conto di tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione nonché dei relativi esiti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che:

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) integra la disciplina relativa alla guida in stato di ebbrezza, anche inasprendo le relative sanzioni e alla lettera *b*) novella la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti; il comma 2 del medesimo articolo apporta le conseguenti modifiche agli articoli del codice penale 589-*bis* (Omicidio stradale o nautico) e 590-*bis* (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) del codice penale;

L'articolo 1-*bis* interviene, al comma 1, sull'articolo 727 del codice penale (Abbandono di animali) e ai commi 2 e 3 per richiamare tale condotta con riguardo ai reati di cui ai citati 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale;

L'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'*alcolock*, e disponendo apposite sanzioni riferite a tale dispositivo;

L'articolo 3 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente e reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante;

L'articolo 5-*bis* disciplina le esercitazioni di guida, prevedendo le sanzioni da

irrogare in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute;

L'articolo 6, lettera *c*) integra l'articolo 198 del codice della strada, per disciplinare le sanzioni in caso di violazioni plurime nella stessa ZTL;

L'articolo 7 introduce nuove regole sui monopattini e sui dispositivi di micro-mobilità elettrica similari, nonché il relativo quadro sanzionatorio;

L'articolo 10, lettera *b*), n. 4, introduce una sanzione riferita alla nuova disciplina delle cosiddette « *safety car* »;

L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione;

L'articolo 14-*bis* introduce una specifica sanzione in caso di violazione delle ZTL istituite per straordinarie e motivate esigenze, a carattere transitorio;

L'articolo 14-*ter* modifica la legge n. 689 del 1981, al fine di introdurre, nella disciplina in materia di esecuzione forzata, il limite massimo dei tre quinti dell'importo della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del codice della strada alla maggiorazione ivi prevista in caso di ritardo nel pagamento;

L'articolo 17 reca la delega al Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3, tra cui figura:

la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale

secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea (lettera *c*);

la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida (lettera *d*); tale criterio si specifica nell'indicazione al legislatore delegato di graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; di aggravarle per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; di renderle dissuasive commisurandole anche alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, nonché di armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi (lettera *d*);

la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni (lettera *d-bis*);

la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure (lettera *g*)).

rilevato che:

1) con riguardo all'articolo 1-*bis*, commi 2 e 3 – che è intervenuto rispettivamente sugli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, prevedendo l'applicazione delle medesime pene previste per i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime qualora gli eventi della morte e delle lesioni personali derivino da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze – appare opportuno operare una modifica di mero *drafting* in quanto l'attuale formulazione potrebbe dare adito ad un dubbio interpretativo in ordine al soggetto autore del reato;

2) l'articolo 3 introduce l'istituto della sospensione breve della patente correlata al

punteggio; nel corso dell'esame in Commissione è stata inserita tra le ipotesi di sospensione breve l'ipotesi di guida con l'uso di apparecchi radiotelefonici, *smartphone*, o dispositivi analoghi, di cui all'articolo 173, comma 3-*bis*, del codice della strada; ai sensi del comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo 3, per tale violazione è altresì introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; appare, quindi, opportuno procedere a un coordinamento delle disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, commi 2 e 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che le pene di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* si applicano nei confronti di chi pone in essere la condotta di cui all'articolo 727, primo comma, secondo periodo, introdotto dal testo in esame adottando la seguente riscrittura di mero *drafting* delle citate disposizioni:

sostituire il comma 2 con il seguente:
« 2. All'articolo 589-*bis* del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte." »;

sostituire il comma 3 con il seguente:
« 3. All'articolo 590-*bis* del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali." »;

b) per le ragioni espresse in premessa, si valuti l'opportunità di coordinare l'ipotesi di sospensione breve della patente prevista dall'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 218-*ter*, comma 1, lettera *m-bis*), con la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente prevista dal medesimo articolo 3, comma 2, lettera *b*).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;
premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 71 del 2022, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge;

in ragione del meccanismo di « scorrimento del termine » – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

l'articolo 1 interviene in materia di tabelle degli uffici giudicanti;

l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sui consigli giudiziari e sul Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di partecipazione dei componenti non togati alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, dando loro la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni, nonché di esprimere il voto nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi;

l'articolo 3 introduce tra i compiti della Scuola superiore della magistratura l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo;

l'articolo 4 interviene sulla predisposizione del progetto organizzativo degli uffici del pubblico ministero di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006;

l'articolo 5 riguarda l'accesso in magistratura, nonché la valutazione di professionalità e la progressione economica, disciplinando il fascicolo personale del magistrato, il procedimento di valutazione, l'espressione dei giudizi positivi e negativi nonché le relative conseguenze e quindi il conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi;

l'articolo 6 modifica la disciplina sulla formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza, consentendo l'accesso anche agli studenti che hanno superato gli esami ma non abbiano ancora conseguito la laurea, lasciando il conseguimento della laurea come titolo di preferenza;

l'articolo 7 interviene, tra le altre, sulle disposizioni riguardanti la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo con specifico riguardo al conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo e di numero dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (3 in luogo dei 2 attualmente previsti), nonché ai criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione medesima;

l'articolo 8 reca disposizioni transitorie;

l'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria,

rilevato che:

1. l'articolo 1, comma 1 lettera c), della citata legge n. 71 del 2022, delega il

Governo ad adottare decreti legislativi in relazione « *alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza* » e che il requisito dell'idoneità psico-fisica e attitudinale all'impiego è già richiesto per l'accesso a funzioni di particolare rilevanza, appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

2. l'articolo 5, comma 2, lettera *a*), capoverso « *Articolo 10-bis, comma 2, lettere c) e d)* » prevede che nel fascicolo per la valutazione del magistrato siano inseriti « *gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno; [...] i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura* »; al riguardo appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione;

3. l'articolo 5, che reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, potrebbe essere integrato con una novella

dell'articolo 2, comma 2, lettera *b-ter*), del citato decreto n. 160, al fine di consentire che siano ammessi al concorso per esami anche i candidati che non siano stati dichiarati per cinque volte non idonei nel concorso, in luogo del limite attuale di tre volte;

preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 24 gennaio 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente disposizione: « all'articolo 2, comma 2, lettera *b-ter*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: "tre volte", sono sostituite dalle seguenti: "cinque volte" »;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione.